

**TRIBUNALE DI MODENA
(Sezione II civile)**R.G. *omissis***II G.I.**

sciogliendo la riserva assunta, osserva:

parte ricorrente agendo *ex art. 702 bis c.p.c.* e ritenendo errato il calcolo del TAEG emergente dal mutuo fondiario contratto con la BANCA per la somma di € 180.000, come da perizia di parte in atti, ha chiesto la declaratoria di nullità della clausola determinativa del tasso d'interesse per violazione dell'art. 117, comma 6, T.U.B. (d.lgs. 385/1993) e la rideterminazione del piano di ammortamento mediante applicazione del tasso minimo B.O.T. ai sensi dell'art. 117, comma 7, lett. A), T.U.B.

In diritto, si osserva che il TAEG, contenuto nel contratto e nel Documento di Sintesi, rappresenta un indicatore Sintetico di Costo tramite- il quale il mutuatario ha conoscenza del costo complessivo dell'operazione. L'indicazione iniziale dell'ISC nel contratto di mutuo è divenuta obbligatoria a far data dalla delibera CICR del 4 marzo 2003 n. 2086.

Tale indice si compone di TAN più oneri, questi ultimi individuati dall'art. 2 del D.M. 8 luglio 1992, che prevede i costi inclusi ed esclusi nella formula di calcolo del TAEG elaborata dalla Banca d'Italia nelle Istruzioni del 2009.

Gli assunti di parte attrice vanno disattesi anche ammettendo una eventuale difformità dell'indice indicato rispetto a quello applicato.

Prima della Delibera CICR 283/2003, il TAEG (Tasso Annuo Effettivo Globale) - sinteticamente inteso come costo totale del credito - era previsto esclusivamente nell'ambito della disciplina che il TUB dedica al credito al consumo, peraltro con notevoli e significative esclusioni (tra cui i mutui per acquisti immobiliari).

Con l'art. 9 della delibera CICR 4.3.2003 n. 283 (contenente la disciplina della "*Trasparenza delle condizioni bancari e contrattuali delle operazioni dei servizi bancari e finanziari*"), con la rubrica "*Informazione contrattuale*" è introdotto analogo parametro, denominato ISC (Indice Sintetico di Costo), per le operazioni ed i servizi che sarebbero stati individuati dalla Banca d'Italia.

Ne segue la Circolare della Banca d'Italia 25.7.2003 in Aggiornamento alle proprie Istruzioni di Vigilanza, cui è aggiunto il nuovo Titolo X intitolato per l'appunto alla "*Trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari*" e suddiviso in tre sezioni così rubricate: Sez. I - "*disposizioni di carattere generale*" Sez. II - "*pubblicità e informazione precontrattuale*" Sez. III - "*forma e contenuto minimo dei contratti*". Il Par. 9 della II Sezione, rubricato "*Indicatore sintetico di costo*", impone che "*il contratto e il documento di sintesi*" contengano l'ISC, da calcolarsi conformemente alla disciplina del TAEG di cui all'art. 121 TUB [nella sua formulazione all'epoca] per: mutui, anticipazioni bancarie e altri finanziamenti.

Il precisato titolo X delle Istruzioni di Vigilanza confluirà poi nell'autonoma disciplina sulla Trasparenza bancaria di cui alla Circolare della Banca d'Italia 29.7.2009, le cui prime tre sezioni sono analogamente rubricate ed ove, egualmente, la disciplina dell'Indice Sintetico di Costo è collocata al par. 8 della II Sezione ("*Pubblicità e informazione precontrattuale*") con le seguenti novità. Anzitutto, la sua estensione ai conti correnti destinati ai consumatori e alle aperture di credito destinate ai clienti al dettaglio; la denominazione ISC è riservata solo ai

Ordinanza, Tribunale di Modena, Giudice Roberto Masoni, del .03 luglio 2018

conti correnti destinati ai consumatori, mentre per tutte le altre categorie di operazioni bancarie l'ISC è denominato TAEG; infine, tale indicatore deve essere riportato nel foglio informativo e nel documento di sintesi (per i conti correnti destinati ai consumatori solo nel foglio informativo e negli estratti conto periodici - par. 7 e par. 3.2 Sez. IV).

Ciò posto, si pone il problema se e quale sia la sanzione giuridica **Invero, tale "indicatore" non svolge la funzione di "regola di validità"**, tanto meno essenziale, nell'economia del contratto poiché è mero indicatore sintetico del costo complessivo del contratto **e non incide sul contenuto della prestazione a carico del cliente, ovvero sulla determinatezza o determinabilità dell'oggetto contrattuale, definita dalla pattuizione scritta di tutte le voci di costo negoziali.**

In altri termini, quale mero indicatore del costo complessivo del contratto, esplica sostanziale finalità informativa in termini di trasparenza contrattuale, è tutt'al più regola di comportamento, comportante una mera obbligazione risarcitoria a titolo di responsabilità precontrattuale.

Tali conclusioni sono avvalorate dalla stessa disciplina della Banca d'Italia, che - sia nella originaria circolare del 2003, sia in quella del 2009 e successive modifiche - regola l'ISC nell'ambito delle rispettive "II Sezione", dedicate, per l'appunto, alla "*pubblicità e informazione contrattuale*", con totale pretermissione di ogni riferimento ad esso nell'apposita Sezione III, disciplinante i "*requisiti di forma e di contenuto minimo dei contratti*": ciò a dimostrazione che tale disciplina non è stata evidentemente emessa in esecuzione dei poteri attribuiti alla Banca d'Italia dall'art. 117, 8° comma, TUB, che si riferisce espressamente solo al "*contenuto tipico determinato*" del contratto.

E tale conclusione è ulteriormente confermata dalla disciplina del 2009, in forza della quale l'indicazione del TAEG/ISO è prevista unicamente nel foglio informativo e nel documento di sintesi e non nel contratto e, in base al par. 7 .della medesima Sez. II, il documento di sintesi costituisce solo il frontespizio del contratto e ne è parte integrante solo in presenza di un accordo delle parti in tal senso). In tal senso, la giurisprudenza di merito (Trib. Salerno, 33 gennaio 2017; Trib. Mantova 2 maggio 2017; Trib. Bologna 8 febbraio 2016, in "Il Societario 2018", con nota adesiva di FIORUCCI).

Da quanto precede consegue il rigetto del ricorso.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e dichiara tenuta e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali che sono liquidate in complessivi € 7.000 (di cui € 100 per anticipazioni).

Modena, 3 luglio 2018

Si comunichi

Il Giudice
Roberto Masoni

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*